



COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
Provincia di Messina

Registro

N. 127

05/07/2019

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Approvazione schema di accordo bonario tra la SER spa e il Comune di San Piero Patti, in seguito alla realizzazione di un parco eolico sul territorio comunale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ~~CINQUE~~ del mese di ~~Maggio~~ **LUGLIO**  
Con inizio alle ore **13,40**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la  
Giunta  
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Fiore Salvatore

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		PRESENTI	ASSENTI
<b>FIORE Salvatore</b>	Sindaco	X	
<b>INTERDONATO Armando</b>	Vice Sindaco – Assessore Anziano	X	
<b>PETTINATO Rosa Sandra</b>	Assessore	X	
<b>LAMANCUSA Marco</b>	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Provvidenza LIMINA  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

## AREA TECNICA

Numero d'ordine della proposta 131  
Del 05/07/2019

**OGGETTO:** Approvazione schema di accordo bonario tra la SER spa e il Comune di San Piero Patti, in seguito alla realizzazione di un parco eolico sul territorio comunale.

### RELAZIONE

#### **Premesso:**

**Che** la Società API holding S.p.a. ha sottoscritto con questo Comune in data 16/12/2004, una convenzione preliminare (Rep.14/04) avente ad oggetto, lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica sul territorio comunale di San Piero Patti;

**Che** con la suddetta Convenzione Preliminare l'API holding S.p.a. e questo Comune si sono impegnati a collaborare allo sviluppo delle attività preliminari necessarie per conseguire la piena fattibilità dell'iniziativa diretta alla realizzazione, all'interno del Comune di San Piero Patti, di un Parco Eolico, dandosi, a tal fine, reciproco supporto, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- Installazione delle apparecchiature per la rilevazione dei dati anemometrici su siti individuati nel territorio del Comune di proprietà comunale nel rispetto della normativa vigente;
- Rilascio della concessione edilizia per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;
- Rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;
- Acquisizione della disponibilità delle aree per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;

**Che** con la Convenzione Preliminare le Parti convenivano altresì che conclusa la verifica di fattibilità del Parco Eolico, si sarebbe dovuto addivenire alla stipula di una Convenzione Definitiva della durata di 29 (ventinove) anni, rinnovabile per egual periodo in mancanza di atto di disdetta;

**Che** nella Convenzione Preliminare era inoltre previsto che in caso di realizzazione del Parco Eolico da parte della Società, e solo successivamente alla stipula della Convenzione Definitiva, la Api holding S.p.a. avrebbe corrisposto al Comune annualmente, e per tutta la durata dell'attività del parco eolico, una percentuale pari all'1,5 % del fatturato (*royalties*), derivante dalla cessione dell'energia elettrica prodotta;

**Che** con istanza del 16 maggio 2006 la società Api holding S.p.a. ha presentato all'Assessorato Industria della Regione Siciliana, richiesta di rilascio di autorizzazione unica alla realizzazione del Parco Eolico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

**Che** la suddetta istanza di autorizzazione unica, veniva accolta, in seguito al rilascio di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla-osta degli enti convocati in conferenza di servizi, con D.R.S. n. 48 del 23 gennaio 2007;

**Che** questo comune ha rilasciato in data 14/03/2008 la concessione edilizia n. 6/2008 per la realizzazione del parco eolico di cui alla suddetta convenzione;

**Che** la società API holding S.p.a. ha comunicato l'avvenuto trasferimento per conferimento di ramo di azienda, del Parco Eolico alla società SER S.p.a. con atto di rogito del notaio dr.ssa Maria Fanfani repertorio n. 54403 racc. n. 15309 del 9 luglio 2007. Per effetto di tale trasferimento e della data dello stesso tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi quelli nascenti dalla Convenzione Preliminare originariamente in capo ad api holding S.p.a. sono passati in capo alla società energie rinnovabili SER S.p.a.;

**Che** i lavori del parco eolico, consistente nella installazione di n. 3 pali eolici, sono stati ultimati e l'impianto è entrato a regime nel mese di ottobre 2011;

**Che** l'ufficio tecnico di questo comune, ha più volte invitato la SER S.p.a. alla stipula della convenzione definitiva ed alla corresponsione dalla percentuale dell'1,5% sul fatturato (*royalties*), così come indicato al punto 7.1 della suddetta convenzione preliminare;

**Che** la SER S.p.a. ha comunicato che non intende procedere alla stipula della convenzione definitiva ed ha manifestato l'intenzione di far valere eventualmente in giudizio la nullità della Convenzione Preliminare, alla luce del nuovo quadro normativo e giurisprudenziale che ha dichiarato illegittimo la corresponsione di *royalties* ai comuni;

**Che** di fatto il mutato contesto giurisprudenziale e normativo ormai pacificamente portano a ritenere del tutto nulle le convenzioni preliminari, come quella sottoscritta tra le parti;

**Che** la giurisprudenza amministrativa con diverse pronunce ha avuto modo di affermare con riferimento all'onere imposto in capo alla società del pagamento di un corrispettivo a favore della Pubblica Amministrazione, che *"Ai fini dell'installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli enti locali non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell'impianto, mentre lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative esclusivamente di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale"* (cfr. T.A.R. Lecce (Puglia), Sez. I, 7 giugno 2013, n. 1361, in senso conforme Tar Puglia, Lecce, 15 novembre 2016, n. 1737).

**Che** al fine di evitare il sorgere di un contenzioso, la società SER S.p.a. intende addivenire ad un nuovo accordo con questo Comune al fine di prevedere delle misure compensative idonee a mitigare l'impatto sull'ambiente e sul territorio comunale arrecato dalla realizzazione del Parco eolico di cui sopra, ed ha trasmesso una proposta di accordo bonario;

**Che** tale proposta fra l'altro prevede il pagamento da parte della SER S.p.a. della somma complessiva di € 18.000,00 senza obbligo di rendicontazione e vincolo di destinazione fermo restando l'impegno di pubblicità, a definizione delle posizioni pregresse, cioè dall'entrata a regime del Parco eolico e SER S.p.a. si impegna altresì a finanziare (d'ora in avanti "Contributo di Mitigazione") degli interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al Parco eolico attraverso progetti che dovranno prevedere al loro interno anche interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, per una somma non superiore ad € 1.300,00 annua.

**Considerato** che la produzione del Parco Eolico di cui sopra riferita all'anno 2017 è stata indicata dalla società SER spa con nota assunta al prot. di questo ente al n. 5535 del 24/04/2018, nella misura di 2.834 MWh;

**Per quanto sopra esposto,**

**Visto** il D.Lgvo n. 167/2000;

## **PROPONE**

1. **Approvare** lo schema di accordo bonario costituito da n. 16 articoli tra la SER spa sia per la definizione delle posizioni pregresse che per il futuro, in seguito alla realizzazione di un parco eolico sul territorio comunale.
2. **Autorizzare** il responsabile dell'Area Tecnica alla firma del suddetto accordo bonario.

**Il Responsabile dell'istruttoria**  
(Arch. Giacomo Furnari)



**Il Sindaco**  
(Salvatore Vittorio Fiore)



## ACCORDO

### TRA

Il Comune di S. Piero Patti (di seguito denominato il "Comune"), C.F. 86000390830, rappresentato dal responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato a sottoscrivere il presente accordo con delibera di Giunta Municipale n. .... del .....

### E

S.E.R. S.p.a., C.F. 04858510821, (di seguito denominata Società) rappresentata nel presente atto dall'ing. Paolo Bellucci, nato a Frascati il 13 agosto 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta procura speciale del 26 settembre 2018 del Notaio LuTroili di Roma n. 28573 rep. 13634 allegata al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante;

(di seguito congiuntamente Parti).

### Premesso che

- API holding S.p.a. ha concluso con il Comune di San Piero Patti (ME) in data 16 dicembre 2004, una convenzione avente ad oggetto, lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica sul territorio comunale di San Piero Patti (ME) (di seguito la "Convenzione Preliminare");
- con la suddetta Convenzione Preliminare l'API holding S.p.a. e il Comune si sono impegnate a collaborare allo sviluppo delle attività preliminari necessarie per conseguire la piena fattibilità dell'iniziativa diretta alla realizzazione, all'interno del Comune di San Piero Patti (ME), del Parco Eolico, dandosi, a tal fine, reciproco supporto, con particolare riguardo alle seguenti attività:
  - Installazione delle apparecchiature per la rilevazione dei dati anemometrici su siti individuati nel territorio del Comune di proprietà comunale nel rispetto della normativa vigente;
  - Rilascio della concessione edilizia per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;

- Rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;
- Acquisizione della disponibilità delle aree per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;
- con la Convenzione Preliminare le Parti convenivano altresì che conclusa la verifica di fattibilità del Parco Eolico, si sarebbe dovuti addivenire alla stipula di una Convenzione Definitiva della durata di 29 (ventinove) anni, rinnovabile per egual periodo in mancanza di atto di disdetta;
- nella Convenzione Preliminare era inoltre previsto che in caso di realizzazione del Parco Eolico da parte della Società, e solo successivamente alla stipula della Convenzione Definitiva, la Api holding S.p.a. avrebbe corrisposto al Comune annualmente, e per tutta la durata dell'attività del parco eolico, una percentuale pari all'1.5 % (uno e cinque per cento);
- con istanza del 16 maggio 2006 la società Api holding S.p.a. ha presentato all'Assessorato Industria della regione siciliana, richiesta di rilascio di autorizzazione unica alla realizzazione del Parco Eolico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- la suddetta istanza di autorizzazione unica, veniva accolta, in seguito al rilascio di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla-osta degli enti convocati in conferenza di servizi, con D.R.S. n. 48 del 23 gennaio 2007, che nulla prevedeva in ordine a misure compensative a favore dei comuni;
- la società API holding S.p.a. ha comunicato l'avvenuto trasferimento per conferimento di ramo di azienda, del Parco Eolico –alla società SER S.p.a. con atto di rogito del notaio dr.ssa Maria Fanfani repertorio n. 54403 racc. n. 15309 del 9 luglio 2007. Per –effetto di tale trasferimento e della data dello stesso tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi quelli nascenti dalla Convenzione Preliminare originariamente in capo ad API holding S.p.a. sono passati in capo alla società energie rinnovabili SER S.p.a.;

Considerato che:

- a) Il mutato contesto giurisprudenziale e normativo ormai pacificamente portano a ritenere del tutto nulle le convenzioni preliminari, come quella sottoscritta tra le parti;
- b) In tal senso, in primo luogo, è emerso come sia prospettabile un profilo di nullità della Convenzione Preliminare per omessa individuazione di qualsivoglia controprestazione in capo al Comune di San Piero Patti, a fronte del pagamento delle *royalties*, da parte della società, secondo quanto stabilito nella Convenzione Preliminare siglata dalle parti.

Ed infatti, le attività che il Comune si è impegnato a svolgere esauriscono l'ordinaria attività amministrativa all'espletamento della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta per legge.

- c) Sotto un altro profilo, la convenzione preliminare configura una "*compensazione patrimoniale*", espressamente vietata a partire dal 2003 dalla legge ed in particolare dall'art. 12, comma 6, del D.lgs. 387/2003, essendo consentite solo quelle di riequilibrio di carattere ambientale come confermato anche nelle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010).

Nel dettaglio, l'art. 12, co. 6, d.lgs. n. 387/2003, dispone che "*l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province*".

In ossequio alla citata norma la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità delle misure di compensazione patrimoniale, affermando che "*la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di un corrispettivo quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti di energia rinnovabili tenuto anche conto che secondo l'orientamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività di impresa*" (cfr. Corte Cost., 383/2005, n. 119/2010, n. 124/2010 e n. 310/2011).

Sulla stessa posizione si è attestato la giurisprudenza amministrativa, la quale con diverse pronunce ha avuto modo di affermare con riferimento all'onere imposto in

capo alla società del pagamento di un corrispettivo a favore della Pubblica Amministrazione, che "*Ai fini dell'installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli enti locali non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell'impianto, mentre lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative esclusivamente di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale*" (cfr. T.A.R. Lecce (Puglia), Sez. I, 7 giugno 2013, n. 1361, in senso conforme Tar Puglia, Lecce, 15 novembre 2016, n. 1737).

d) In relazione ad una convenzione assimilabile a quella sottoscritta tra le parti, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha accolto l'eccezione di nullità sollevata, individuando un profilo di invalidità in seno alla previsione dell'obbligo di pagamento, da parte della società, di canoni convenzionali commisurati al prezzo della cessione dell'energia prodotta, ed ha condannato per l'effetto il Comune alla restituzione delle somme pacificamente ricevute in forza delle disposizioni nulle (cfr. Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino, 30 ottobre 2013, n. 2853; pronuncia confermata in appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 23 del 2 febbraio 2016).

Ritenuto che

- a) Alla luce del nuovo quadro normativo e giurisprudenziale, la società SER non intende procedere alla stipula della convenzione definitiva ed ha manifestato l'intenzione di far valere eventualmente in giudizio la nullità della suddetta Convenzione Preliminare, nonché della convenzione definitiva prevista dai predetti atti, con conseguente richiesta di ripetizione di quanto eventualmente versato al Comune;
- b) Ciò malgrado, al fine di evitare il sorgere di un contenzioso, e senza che ciò comporti in alcun modo riconoscimento di debito ovvero di responsabilità in capo alla società, la società intende addivenire con il Comune di San Piero Patti ad un nuovo accordo, novativo e sostitutivo della precedente Convenzione Preliminare, al fine di prevedere delle misure compensative idonee a mitigare l'impatto sull'ambiente e sul territorio comunale arrecato dalla realizzazione del Parco eolico di cui in premessa.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dal Comune in esecuzione della convenzione preliminare stipulata in data 16 dicembre 2004 e al solo fine di concludere bonariamente la relativa vicenda

Si conviene quanto segue:

1. le Parti stabiliscono che con la sottoscrizione del presente Accordo la Convenzione Preliminare è risolta per mutuo consenso;

1.2. la Società, a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a finanziare (d'ora in avanti "Contributo di Mitigazione") degli interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al Parco eolico attraverso progetti che dovranno prevedere al loro interno anche interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.

1.3. Gli interventi di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori ad un importo di 1.300 €/anno (milletrecento euro/anno), che verrà erogato entro il 31 marzo di ogni anno.

L'importo del Contributo di Mitigazione viene determinato al lordo di eventuali economie derivanti dall'applicazione della normativa sui contratti pubblici, con la conseguenza che l'eventuale differenza, adeguatamente comprovata, potrà essere trattenuta dal Comune e riutilizzata negli anni successivi per finanziare progetti di cui al punto 1.

1.4. Resta inteso che l'Amministrazione, laddove ne ricorrano le condizioni, nell'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture finanziate dalla società dovrà operare nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici ed eventuali violazioni alla stessa non saranno in alcun modo imputabili neppure in via indiretta alla società.

1.5. Entro il **30 settembre di ogni anno**, il Comune potrà presentare uno o più progetti in linea con quanto previsto al punto 1 del presente accordo **da realizzare nell'anno seguente**, nei limiti di budget stabiliti al punto **3**.

1.6. La società valuterà la coerenza dell'intervento con i criteri indicati nell'Allegato 2 delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti

alimentati da fonti rinnovabili comunicando l'esito entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti e comunque non oltre il **30 novembre dell'anno precedente a quello in cui l'intervento deve essere realizzato.**

~~6.7~~ In caso di mancata presentazione di progetti entro il termine stabilito al punto 5 ovvero verificata la mancata coerenza ai sensi del punto 6, il Comune non avrà diritto ad alcun Contributo per l'anno seguente ma potrà unicamente utilizzare il budget non ammesso a Contributo come risorsa nella successiva annualità per la predisposizione di uno o più progetti, il cui limite di budget sarà, dunque, pari a due annualità.

Tuttavia, laddove il Comune persista nel proprio inadempimento, e dunque non presenti per due annualità consecutive alcun progetto ovvero presenti progetti non coerenti, il Comune si intenderà rinunciatario del Contributo per le due annualità di riferimento ed il relativo importo non potrà più essere utilizzate come limite di budget per i progetti nelle successive annualità.

~~7.8~~ Resta inteso tra le parti che la società potrà rifiutarsi di adempiere l'obbligazione di impegno finanziario assunta nei termini e -con le modalità di cui agli articoli precedenti nell'ipotesi in cui a causa di eventi calamitosi, ovvero di caso fortuito ovvero ancora di forza maggiore (ivi inclusi provvedimenti amministrativi o giudiziari) il parco eolico non possa produrre energia elettrica.

Nell'ipotesi in cui invece la produzione sia ridotta in misura maggiore di un terzo rispetto al precedente anno il Contributo subirà un decremento proporzionale alla riduzione della produzione di energia.

~~8.9~~ Il Comune si impegna a realizzare i progetti nel corso dei due anni successivi a quello di erogazione del Contributo ovvero ad impegnare, nel rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica degli enti locali, le somme per la realizzazione di interventi di cui al punto 1.

In caso di mancato rispetto del Comune al predetto obbligo, la Società tratterà le somme non spese ovvero non impegnate dal comune da quelle relative alla successiva annualità e, ove, quest'ultimo sia prossimo alla scadenza e non vi siano

pertanto somme da trattenere agirà per il recupero delle somme anticipate e non spese ovvero non impegnate dal Comune.

~~9.~~10. **Il Comune è obbligato, entro il 28 Febbraio** dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi finanziati a fornire alla società la completa ed esaustiva rendicontazione in ordine alle spese sostenute e/o alle somme impegnate nel rispetto della normativa in materia di contabilità degli enti locali e non ancora spese per la realizzazione dei suddetti interventi.

~~10.~~11. La società valuterà la corrispondenza degli interventi attuati e/o da attuare con il progetto presentato ai fini della verifica della coerenza di cui al punto 6 e laddove emerga la mancata corrispondenza tratterà le somme corrispondenti a quelle incongruamente spese e/o impegnate dal comune da quelle relative alla successiva annualità di validità del presente accordo e, ove quest'ultimo sia prossimo alla scadenza e non via siano pertanto somme da trattenere, agirà per il recupero delle somme anticipate e incongruamente spese e/o impegnate, nel rispetto della normativa in materia di contabilità degli enti locali, dal comune.

~~11.~~12. Il Comune si impegna a rendere noto alla collettività locale mediante adeguate forme di pubblicità che gli interventi di volta in volta attuati costituiscono misure di compensazione realizzate con il contributo *della Società titolare del Parco Eolico.*

~~12.~~13. Il presente Accordo ha una durata di 18 anni (diciotto) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

~~13.~~14. Le parti concordano che per la prima annualità (2020) il termine di cui al punto 5 è posticipato al 31 Dicembre 2019 ed il termine previsto al punto 6 invece è posticipato al 28 febbraio 2020.

15. La Società entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo procederà al versamento in favore del Comune di S. Piero Patti dell'importo di € 18.000 (euro diciottomila) a titolo di mitigazione ambientale per le annualità pregresse, senza vincolo di rendicontazione, fermo restando l'impegno di pubblicità di cui al punto 12.

Le Parti, pertanto, reciprocamente convengono che il versamento delle suddette somme, risulta essere del tutto soddisfacente degli interessi, tanto economici che di natura ambientale, del Comune di San Piero Patti e di ogni e qualsivoglia pretesa da quest'ultimo fatta valere in relazione alla Convenzione Preliminare stipulata in data 16 Dicembre 2004, e che il Comune di San Piero Patti non avrà più nulla a che pretendere nei confronti della Società in relazione alla realizzazione, utilizzo e sfruttamento del parco Eolico da parte di quest'ultima, né in relazione alla Convenzione Preliminare stipulata in data 16 Dicembre 2004.

~~14.16.~~ Le parti si impegnano a risolvere ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, applicazione del presente Accordo in via amichevole, ponendo in essere ogni attività che possa essere utile a tali fini; qualora tale controversia non possa essere comunque risolta in via amichevole, la sua soluzione sarà devoluta al giudizio del Tribunale di Patti.

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti dal momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse regolare i propri rapporti presenti e futuri, ed ha valore novativo rispetto a quanto pattuito nella convenzione preliminare e nell'atto integrativo di cui in premessa nonché rispetto a qualsivoglia altro accordo precedentemente stipulato tra le parti.

\*\*\* \*\*

Letto, approvato e sottoscritto in San Piero Patti, il \_\_\_\_\_

Firma

Firma

Comune

Società \_\_\_\_\_

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere favorevole

Data... 05.04.2019...

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 Agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n.11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

Data .....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere favorevole

Data... 5.4.2019.....

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di € \_\_\_\_\_, trova copertura finanziaria alla MISSIONE \_\_\_\_\_  
PROGRAMMA ..... TITOLO ..... CAPITOLO P.E.G..... del bilancio 2019.

Data.....

Il Ragioniere

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

stato pubblicato all'Albo

Il presente atto è

Pretorio

Il 05-07-19

E fino al 20-07-19

L'Addetto

### CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio

Ed ivi è rimasta per 15 gg. consecutivi

Dal 05-07-19 al 20-07-19

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza LIMINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 05-07-19

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15-07-19

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, Li 0

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza LIMINA